

# Verifiche ispettive in Farmacia

*Avv. Angela Dell'Osso*

Perugia 28 ottobre 2021

FA.BE.SA.CI.

Il **Garante per la protezione dei dati personali**, quale Autorità amministrativa indipendente è stata istituita nel 1996, per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nel trattamento dei dati personali. La normativa in materia di privacy è costituita dal **Codice Privacy** (D. Lgs. n.196/2003 come novellato dal D. Lgs. n.101/2018), dal **GDPR** (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679), dalle Linee Guida adottate dall'Autorità Garante, dai Codici di Condotta, dai Pareri del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali e dai Regolamenti n. 1 e n. 2 del 4 aprile 2019 che disciplinano specificatamente le attività di indagine e sanzionatorie.

Il punto di partenza normativo è rappresentato dall'**art. 58 del GDPR** che ci indica quali sono i poteri dell'Autorità di controllo e li suddivide in:

- ▶ poteri di indagine
- ▶ poteri correttivi
- ▶ poteri autorizzativi e consultivi
- ▶ poteri sanzionatori

Nell'esecuzione dei **compiti di indagine**, l'Autorità può ingiungere di fornire ogni informazione di cui abbia bisogno per svolgere la propria attività ispettiva e può ottenere l'accesso a tutti i dati personali contenuti in strumenti digitali e archivi cartacei, alle informazioni necessarie, nonché accedere ai locali del Titolare e del Responsabile del trattamento.

I **controlli correttivi** vanno dal semplice avvertimento che eventuali trattamenti possono verosimilmente violare la normativa privacy ad atti che incidono direttamente sull'operatività connessa al trattamento dei dati. In tale ambito può essere imposta una limitazione, provvisoria o definitiva al trattamento, fino ad includere anche il divieto stesso di trattamento e la irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 83 e 84 del GDPR.

I **poteri autorizzativi e consultivi** consistono nella consulenza al Titolare del trattamento e nell'esercizio delle funzioni tipiche dell'Autorità, cui è demandato il compito di rilasciare autorizzazioni e pareri.

L'ispezione in materia di privacy è un'attività volta a verificare che i dati personali trattati all'interno di una Farmacia siano trattati secondo quanto previsto dal **GDPR, dal Codice Privacy e in generale, dalla produzione normativa e regolamentare applicabile.**

Il Titolare del trattamento durante l'ispezione deve comprovare il principio di "responsabilizzazione" (c.d. accountability), ovvero deve dimostrare di avere attuato **misure tecniche e organizzative efficaci e adeguate alla sicurezza dei dati personali trattati.**

Il Titolare del trattamento deve non soltanto effettuare delle scelte in materia di procedure e misure adottate per la sicurezza dei dati personali trattati ma deve essere anche in grado di dimostrare le valutazioni che lo hanno condotto a quelle scelte.

Gli **accertamenti ispettivi** possono scaturire a seguito di **segnalazioni** o **reclami** dei soggetti interessati oppure d'ufficio su **iniziativa del Garante**.

Le attività ispettive sono condotte dal **Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza** o direttamente da funzionari del Garante, con o senza il supporto della Guardia di Finanza.

L'**ordine di servizio** con cui è disposta l'attività ispettiva delegata, individua il Titolare o il Responsabile del trattamento destinatario del controllo, i poteri di indagine, l'ambito del controllo, il luogo ove si svolge l'accertamento, il responsabile delle attività e gli ulteriori partecipanti designati.

Nel corso dell'attività ispettiva, della quale può o meno essere dato preavviso, è possibile, in particolare:

- **controllare, estrarre ed acquisire copia dei documenti, anche in formato elettronico**
- **richiedere informazioni e spiegazioni**
- **accedere alle banche dati ed agli archivi**
- **acquisire copia delle banche dati e degli archivi su supporto informatico**

Durante l'attività ispettiva il Farmacista sottoposto ad ispezione può farsi assistere da consulenti di propria fiducia (amministratore di sistema, responsabile IT, consulente privacy) e riservarsi di produrre la documentazione non immediatamente reperibile entro un termine congruo, di regola non superiore a trenta giorni; in casi eccezionali, può essere richiesto un differimento di tale termine.

**Dell'attività svolta, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese e ai documenti acquisiti, è redatto verbale, una copia del quale viene consegnata al soggetto sottoposto ad ispezione.**

Il perimetro dell'ispezione è individuato da un **documento** che viene notificato al momento dell'accesso in sede: si tratta della c.d. “**richiesta di informazioni**” con cui il Garante domanda come siano stati assolti determinati obblighi legislativi o regolamentari in materia di protezione dei dati personali.

La richiesta di informazioni può includere:

- le modalità con cui viene resa l'informativa agli interessati di cui all'art. 13 del GDPR e la eventuale modalità di raccolta del consenso, ove necessario
- gli accordi con i responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR
- le misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate ai sensi dell'art. 32 del GDPR
- la formazione erogata agli autorizzati del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR

Durante l'ispezione il Farmacista deve:

- **assumere sempre un atteggiamento disponibile, proattivo e collaborativo**
- **fornire l'accesso a documenti cartacei ed elettronici contenuti in computer, hard disk e in ogni altro dispositivo informatico**
- **indicare dove sono conservati i documenti d'interesse e fornirli anche qualora siano detenuti da terzi Responsabili del trattamento**

**Al termine dell'attività ispettiva è importante rileggere il verbale** e, se ritenuto opportuno, inserire dichiarazioni di cui si desidera lasciare traccia.

Attenzione. Rendere informazioni false costituisce un illecito penalmente rilevante.

**La falsità nelle dichiarazioni rese all'Autorità viene sanzionata dall'art. 168 del Codice Privacy con la reclusione da 6 mesi a 3 anni mentre la condotta intenzionale di turbamento agli accertamenti svolti dal Garante, è punita con la reclusione fino ad un anno.**

## Documentazione richiesta alla Farmacia durante l'ispezione

- struttura e organizzazione della Farmacia (se esercitata in forma di ditta individuale, società di persone o di capitali)
- distribuzione delle funzioni in materia di protezione dei dati personali (individuazione del soggetto interno o esterno alla Farmacia che si occupa della procedura di gestione della privacy)
- modalità con la quale viene fornita agli interessati l'informativa di cui agli art. 13 e 14 del GDPR e relativa documentazione
- modalità di acquisizione del consenso ai sensi degli artt. 7 e 8 del GDPR per eventuali finalità di marketing e profilazione e la relativa documentazione

- registro dei trattamenti di cui all'art. 30 del GDPR
- eventuale nomina del Responsabile della protezione dei dati personali (per le Farmacie costituite in forma societaria che trattano dati su larga scala, che svolgono attività di profilazione, di aggregazione e di analisi dei dati personali della clientela)
- designazione dei responsabili esterni e/o dei sub responsabili del trattamento con acquisizione del relativo accordo di cui all'art. 28 GDPR
- soggetti autorizzati ad accedere ai dati personali oggetto del trattamento e documentazione relativa alla loro formazione e nomine di cui all'art. 29 GDPR

- eventuale attività di profilazione con la descrizione dettagliata del suo funzionamento, con particolare riferimento alle modalità di raccolta
- tipologia di attività di marketing effettuato a seguito della profilazione
- periodo di conservazione dei dati personali trattati ovvero i criteri utilizzati per determinare tale periodo
- valutazione d'impatto eventualmente effettuata in relazione ai trattamenti che presentano un alto rischio in termini di sicurezza
- modalità di comunicazione a terzi dei dati personali
- procedure poste in essere per l'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR

- misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del GDPR (pseudoanonimizzazione, cifratura dei dati personali, alert di sicurezza, backup sui dati) e cioè misure atte ad assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità dei dati personali
- capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico
- procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento
- misure idonee per accedere a banche dati (username e password; strong authentication)
- registro dei data breach

Il **Registro dei trattamenti** deve contenere l'elenco di tutti i trattamenti di dati personali eseguiti in Farmacia.

Tale documento è considerato **indice di una corretta gestione dei trattamenti** e, per tale motivo dovrà essere sempre aggiornato, chiaro, completo e aderente alla realtà. Ad ogni trattamento di dati personali indicati nel Registro deve corrispondere la relativa informativa agli interessati.

Dal Registro, se bene compilato, sarà possibile disegnare una mappa immediata dei flussi di dati personali in entrata e in uscita, individuare i relativi responsabili ex art. 28 del GDPR che trattano quei dati personali e le misure di sicurezza adottate. In base poi al processo dichiarato, se ne valuterà la gestione, anche dal lato informatico.

I funzionari dell'Autorità Garante e della Guardia di Finanza adottano un **approccio sostanziale in sede ispettiva** e, pertanto, non si accontentano della mera esibizione di documenti ma verificano le attività di trattamento dei dati personali effettivamente svolte e le procedure adottate.

Di fondamentale importanza per l'Autorità di controllo è la verifica della **formazione** del personale autorizzato al trattamento dei dati. In sede ispettiva viene richiesto il programma di formazione. La formazione è un elemento fondamentale, in quanto costituisce una misura di sicurezza organizzativa primaria. Il personale autorizzato al trattamento dei dati deve sapere come creare e gestire password sicura, deve saper utilizzare correttamente i dispositivi digitali per non subire attacchi phishing o ransomware.

L'**informativa** deve essere chiara, sintetica, avere i contenuti prescritti dall'art. 13 del GDPR, essere facilmente consultabile e deve essere comprensiva di tutti i trattamenti effettuati dalla Farmacia. Ove necessario, anche la raccolta del **consenso** al trattamento dei dati, dovrà essere correttamente gestita e ne dovrà essere provata la modalità di raccolta e la conservazione.

E' obbligatorio definire il **tempo di conservazione dei dati personali** trattati, legandoli alla finalità del trattamento; se lo stesso dato è trattato per diverse finalità, si dovranno stabilire tempi di conservazione differenti.

Gli Ispettori richiederanno la **valutazione d'impatto** ovvero le ragioni che ne hanno escluso l'adozione; occorre quindi individuare con cura tutti quei trattamenti ad alto rischio che necessitano di essere sottoposti a valutazione d'impatto (videosorveglianza, profilazione, trattamento delle categorie particolari di dati personali).

E' obbligatorio avere ed esibire il Registro dei data breach.

Un **data breach** può essere un evento doloso come un attacco informatico ovvero un evento accidentale come un incidente (es. un incendio o una calamità naturale, la perdita di una chiavetta USB o la sottrazione di documenti con dati personali). È necessario predisporre una **procedura interna di gestione delle ipotesi di violazione di dati personali**. L'art. 33 del GDPR impone al Titolare di **notificare la violazione dei dati personali al Garante, entro settantadue ore dalla scoperta** qualora tale violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Gli ispettori verificheranno le procedure poste in essere per l'**esercizio dei diritti degli interessati** di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR. L'interessato può presentare un'istanza al Titolare mediante lettera raccomandata, pec, posta elettronica, se ritiene che il trattamento dei dati che lo riguarda sia illecito. Il Titolare deve rispondere senza ingiustificato ritardo, al più tardi entro un mese dal suo ricevimento.

L'Ufficio del Garante può svolgere **attività istruttorie d'ufficio**, sulla base di una **programmazione annuale** o sulla base di **segnalazioni o reclami** pervenuti dall'Interessati.

Il Garante per la protezione dei dati personali può procedere alle attività ispettive direttamente ovvero avvalendosi della Guardia di Finanza.

Il **Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche** oltre a svolgere la normale attività ispettiva e sempre su richiesta dell'Autorità Garante può procedere a verifiche on-line volte a rilevare, dall'esame dei siti web, il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali dei soggetti che effettuano trattamenti di dati personali per mezzo di reti telematiche (pensiamo all'e-commerce, al marketing e al servizio di newsletter).

La Guardia di Finanza provvede inoltre a segnalare al Garante tutte le situazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa privacy, di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle ordinarie attività di servizio.

Il personale dell'Ufficio del Garante e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche è tenuto al segreto d'ufficio su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Gli esiti dei controlli vengono riferiti esclusivamente al Garante, unitamente alla documentazione acquisita, fermo restando gli obblighi di denuncia ai sensi dell'art. 347 del c.p.p.



Prot. 14896 / 97157  
Roma 21/5/2015

*Ai soggetti di cui all'allegato elenco*

Oggetto: *Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 157 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).*

Con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati, eventualmente anche attraverso l'utilizzo di siti *web*, si invita il soggetto in indirizzo, ai sensi dell'art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali, a comunicare all'organo incaricato di notificare la presente richiesta ogni utile informazione e documento al fine di consentire una compiuta verifica di quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, con particolare riferimento a:

- 1) titolarità dei trattamenti di dati personali;
- 2) designazione degli eventuali responsabili e degli incaricati del trattamento, ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice;
- 3) modalità e finalità della raccolta di dati personali, effettuata anche attraverso l'utilizzo di siti *web* o, eventualmente, di impianti di videosorveglianza;
- 4) tipologia, natura e tempi di conservazione dei dati trattati;
- 5) modalità con le quali si è dato adempimento a quanto disposto dal Codice in ordine all'obbligo di informativa, di cui all'art. 13, ed alla eventuale raccolta del consenso (ove necessario) di cui all'art. 23.

Eventuali ulteriori documenti utili all'istruttoria dovranno pervenire, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della presente richiesta di informazioni, all'organo incaricato di notificare la presente richiesta, per il successivo inoltro al Garante.

Nel far presente che per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Dipartimento in intestazione, si ricorda che, in caso di inottemperanza alla presente richiesta, dovrà essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 164, del d.lgs. n. 196/2003.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Giuseppe Busia



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Roma, 03 GIUGNO 2015  
IL COMANDANTE DELLA I SEZIONE IN S.V.  
(Cap. Francesco Cazzato)



ELENCO DEI SOGGETTI DESTINATARI DELLA  
RICHIESTA DI INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 157 DEL CODICE  
N. 14894/97157 DEL 21/5/2015



N.	DENOMINAZIONE	CITTÀ	INDIRIZZO
----	---------------	-------	-----------

14	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
----	------------	------------	------------





**Guardia di Finanza**  
**NUCLEO SPECIALE PRIVACY**

**I Sezione**

Via Fortunato Depero n. 76 c.a.p. 00155 Roma – Tel. 069651.3744 / 31 e Fax 069651.3731

P.E.C.: [rm0900000p@pec.gdf.it](mailto:rm0900000p@pec.gdf.it)

**RELATA DI NOTIFICA**

In data 10.06.2015, alle ore 10:30, in \_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_

i sottoscritti \_\_\_\_\_  
appartenenti al Nucleo in intestazione, in condizioni di riservatezza, notificano la presente  
richiesta di informazioni (ai sensi dell'art. 157, D. Lgs. 196/2003) n. **14894/97157** in data  
**21/05/2015** del Garante per la protezione dei dati personali – Dipartimento Attività Ispettive  
e Sanzioni, mediante consegna di una copia conforme all'originale nelle mani di:

\_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

nella sua qualità di \_\_\_\_\_

identificato a mezzo PATENTE DI GUIDA n. \_\_\_\_\_

rilasciata il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

Per eventuali ulteriori notifiche nei confronti del destinatario, il ricevente l'atto fornisce la  
seguente PEC: \_\_\_\_\_

L'Atto notificato con la presente relata di notifica si compone di N. 2 pagine dattiloscritte.

**I NOTIFICATORI**

**IL NOTIFICATO**



06/ 965131

Guardia di Finanza  
**NUCLEO SPECIALE PRIVACY**  
**I Sezione**

Via Fortunato Depero n. 76 c.a.p. - 00155 Roma – Tel. 06.96513762 – Fax 06.96513731  
P.E.C.: [rm0900000p@pec.gdf.it](mailto:rm0900000p@pec.gdf.it)

**VERBALE DI OPERAZIONI COMPIUTE**

In data 10 giugno 2015, alle ore 10.30, [redacted] presso gli uffici del [redacted] viene redatto il presente atto per far constare quanto segue:

**VERBALIZZANTI**

(appartenenti al Comando in intestazione)

M.A.	[redacted]	appartenente al Nucleo in intestazione
Brig.C.	[redacted]	“ “
FIN.	[redacted]	“ “

**PARTE**

- [redacted] in atti rappresentata da: [redacted]
- [redacted] (di seguito, società)

**FATTO**

Alle ore 10.00 di oggi, i verbalizzanti, in esecuzione in esecuzione della nota n. 14904/97157 datata 21.05.2015 del Garante per la protezione dei dati personali – Dipartimento Attività Ispettive e Sanzioni (d'ora innanzi denominato "Garante"), si sono recati [redacted]

Giunti sul posto i verbalizzanti venivano ricevuti dal [redacted] rappresentante legale di [redacted] qualificandosi con lo stesso mediante l'esibizione delle tessere personali di riconoscimento, manifestando lo scopo della visita, eseguita ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito chiamato "Codice") ed art. 13 della L. 689/1981, tesa ad acquisire ogni utile informazione con particolare riferimento ai trattamenti di dati personali.

Contestualmente i verbalizzanti, redigendo separata relata di notifica nei confronti del sig. [redacted] hanno proceduto a consegnare, nelle mani dello stesso, la richiesta di informazioni n. 14894/97157 datata 21.05.2015 del Garante per la protezione dei dati personali.

La parte, resa edotta dello scopo della visita e della facoltà di potersi avvalere della collaborazione di persone idonee per lo svolgimento delle operazioni di servizio, ha dichiarato:

“mi avvalgo della collaborazione del sig. [redacted]”

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

I verbalizzanti procedono ad identificare i collaboratori:

- [REDACTED]
- [REDACTED] in qualità di segretaria amministrativa.

I verbalizzanti rendono edotta la parte e l'intervenuto delle conseguenze penali che l'art. 168 del D.Lgs. 196/2003 riconduce a **"chiunque, nelle comunicazioni di cui all'art.32-bis, commi 1 e 8, nella notificazione di cui all'art. 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni."**

Si procede di seguito ad acquisire le notizie richieste dall'Autorità Garante, riportando in corsivo le risposte fornite dai collaboratori e le ulteriori notizie apprese, evidenziando in grassetto la documentazione acquisita in copia.

1. **Verbalizzanti:** "titolarità del trattamento di dati personali";

**Parte:** [REDACTED] "titolare del trattamento dei dati personali è [REDACTED] di cui sono il rappresentante legale. Preciso che il marchio commerciale della società è [REDACTED] e che dal 30 dicembre 2014 la società è stata trasformata da [REDACTED]

2. **Verbalizzanti:** "designazione degli eventuali responsabili e degli incaricati del trattamento, ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice";

**Parte:** [REDACTED] "la società ha provveduto a nominare i responsabili del trattamento in relazione al proprio settore/area di competenza. A titolo di esempio vi fornisco copia della nomina a responsabile redatta nei confronti del sig. [REDACTED] (All.1). Come evidenziato nella nomina a responsabile gli stessi dovranno redigere le nomine nei confronti degli incaricati al trattamento dei dati personali. A titolo di esempio, vi fornisco copia di una nomina a incaricati del trattamento dei dati personali redatta dal [REDACTED] (All.2)".

3. **Verbalizzanti:** "modalità e finalità della raccolta di dati personali, effettuata anche attraverso l'utilizzo di siti web o, eventualmente, di impianti di videosorveglianza";

**Parte:** [REDACTED] "la modalità del trattamento dei dati personali è in formato cartaceo ed elettronico. Presso la reception della struttura viene fornita ai clienti la scheda di notificazione che vi fornisco in copia (All.3) nella quale sono specificate le finalità del trattamento dei dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e due richieste di consenso relative alla ricezione di telefonate durante il soggiorno e all'invio periodico di documentazione sugli aggiornamenti delle tariffe e delle offerte praticate. Preciso che non sono diffusi dati personali degli interessati per le finalità di invio periodico di documentazione sugli aggiornamenti delle tariffe e delle offerte praticate anche perché le relative newsletter sono create e inviate agli interessati dai nostri incaricati presso la reception. I dati raccolti mediante la scheda di notificazione saranno inseriti all'interno di un

[REDACTED]

apposito gestionale per la gestione alberghiera denominato "scrigno" per il cui accesso è necessario immettere apposite credenziali di accesso composte da user id e password di almeno otto caratteri e, in formato elettronico, saranno inviati alla Questura di Perugia per il tramite di apposito portale. All'interno della struttura è presente un centro benessere accessibile ai clienti alloggiati previa compilazione di un apposito modulo (All.4). L'accesso al centro benessere è consentito anche ai clienti non alloggiati presso la struttura, i quali dopo essere passati presso la reception, dovranno compilare presso la SPA un modulo di accesso (All.5). Come potete notare dai moduli di accesso al centro benessere (vgs All.4 e All.5) sono richiesti agli interessati una serie di dati inerenti lo stato di salute, senza la richiesta di alcun certificato medico, utili solo al fine di consentire senza conseguenze la fruibilità dei trattamenti effettuati nel centro benessere. Ai non alloggiati presso la struttura è richiesto altresì il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di invio periodico di documentazione sugli aggiornamenti delle tariffe e delle offerte praticate e viene fornita un' informativa orale sul trattamento dei dati personali all'atto della presentazione presso il centro benessere avvalendosi, se necessario, della scheda di notificazione. Preciso che i predetti moduli vengono distrutti a fine trattamento/fine giornata in quanto le indicazioni sullo stato generale di salute del cliente variano o possono variare nel tempo e pertanto è inutile mantenere memoria della loro conservazione, pertanto in caso di un nuovo accesso dello stesso cliente alla SPA sarà richiesta la compilazione dello stesso modulo di accesso.

La società è titolare di un sito internet denominato [www.\[REDACTED\]](http://www.[REDACTED]) utile al fine di poter promuovere la struttura e di permettere agli interessati l'eventuale prenotazione. Vi fornisco stampa della home page del sito (All.6) dove è possibile fornire il proprio indirizzo di posta elettronica al fine di poter ricevere la nostra newsletter per l'invio periodico di documentazione sugli aggiornamenti delle tariffe e delle offerte praticate e cliccando su "privacy" è possibile prendere visione dell'apposita informativa sul trattamento dei dati personali. Precisando che non vengono in nessun modo comunicati dati personali a terzi e che non vengono inviate promozioni e/o altre informazioni riguardanti le attività dei nostri partner che non abbiamo. Vi fornisco a titolo di esempio una newsletter del 13 maggio 2015 con in calce alla stessa la dicitura per cancellare l'iscrizione alla newsletter (All.7). Dalla home page è possibile accedere, tramite apposito link, alla pagina "lavora con noi" dove l'interessato può inviare, cliccando sull'indirizzo ivi indicato [info@\[REDACTED\]](mailto:info@[REDACTED]) la propria candidatura tramite outlook (All.8). Dalla home page del sito cliccando su "prenota" gli interessati saranno reindirizzati al sito internet [www.\[REDACTED\]](http://www.[REDACTED]) dove, dopo aver scelto il pacchetto di proprio interesse, potranno concludere la prenotazione presso la nostra struttura inserendo i propri dati personali all'interno di un form di raccolta dati e rilasciare il consenso al trattamento dei propri dati personali e visionare l'informativa di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003 (All.9) dove è indicato che il titolare del trattamento dei dati personali è la [REDACTED] che ha anche realizzato il nostro sito internet ed ha nominato in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali il [REDACTED]. Vi fornisco copia dell'offerta da parte della [REDACTED] l'accettazione della stessa datata 17.09.2014, il contratto di fornitura software prenotazione alberghiera denominato [REDACTED] e delega all'utilizzo del trattamento dei dati personali degli utenti redatta nei confronti del sig. [REDACTED] (All.10). Preciso che i dati di prenotazione, inseriti su "simple booking", vengono inviati via e-mail al nostro ufficio booking che provvederà ad aggiornare il nostro gestionale "scrigno". Inoltre dalla home page del sito è possibile accedere all'area "richiesta", dove è presente un form di raccolta dati con all'interno specifici consensi relativi all'invio di materiale informativo e newsletter e cliccando su "privacy" è possibile prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali relativa alla newsletter della società. Come potete notare dalle stampe che vi ho fornito, in calce al predetto form di raccolta dati, la richiesta per la newsletter risulta preflaggata, tuttavia la richiesta non può essere inoltrata se l'interessato non provvede ad apporre il relativo flag su "privacy" e poi

[REDACTED]

cliccare su invia richiesta (All.11). Preciso che l'interessato per poter visionare la relativa informativa sul trattamento dei dati personali dovrà selezionare "clicca qui".

Dalla home page, cliccando su "voucher" (All.12) l'interessato può acquistare un pacchetto regalo seguendo la procedura di acquisto con la compilazione di uno specifico form di raccolta dati con in calce allo stesso la dicitura "Accetto le condizioni generali di vendita e le condizioni di prenotazione che rimanda alla home page ove sono i link condizioni generali di vendita e l'unica informativa raggiungibile dal link a lato dell'iscrizione della newsletter (vgs. All. 6).

Alle ore 15.00 il sig. [REDACTED] abbandona le operazioni di servizio per motivi personali.

Presso [REDACTED] è installato un impianto di videosorveglianza composto da 12 telecamere (All.13), di cui 3 telecamere che riprendono l'ingresso al corridoio per l'accesso ai magazzini e 7 dislocate esternamente che riprendono il parcheggio, l'area antistante la reception e l'ingresso alla struttura. Altre 2 telecamere sono di tipo dome e riprendono dall'alto l'area di nostra proprietà. Le immagini sono a colori vengono conservate per 24 ore su hard disk con sovrascrittura automatica. Il sistema, hard disk e un solo monitor, è ubicato in un locale chiuso situato alle spalle della reception ove accede solo il sottoscritto. L'accesso al sistema è protetto da apposite credenziali composte da 12 caratteri alfanumerici. Vi fornisco altresì stampa della fotografia di due informative sul trattamento dei dati personali in relazione all'impianto di videosorveglianza (All.14) presente presso il [REDACTED] e affisse all'interno del parcheggio e in prossimità della reception. Preciso che le predette telecamere sono state installate in modo da non riprendere postazioni di lavoro ed è stato comunque sottoscritto un atto di accordo collettivo plurimo azienda/lavoratori in relazione all'impianto di videosorveglianza che vi fornisco in copia (All.15)".

Alle ore 16.40 torna a presenziare alle operazioni di servizio il sig. [REDACTED] ed abbandona le operazioni di servizio per motivi personali la [REDACTED]

4. **Verbalizzanti:** "tipologia, natura e tempi di conservazione dei dati trattati";

**Parte:** [REDACTED] "la tipologia dei dati trattati è quella evidenziata nei documenti in allegato che vi ho fornito in precedenza. La natura dei dati è obbligatoria ove contrassegnata con relativo asterisco. Nella scheda di notificazione e nei moduli, fornitovi per accedere al centro benessere, il conferimento dei dati è facoltativo ma il rifiuto a fornirli potrebbe pregiudicare la parziale o totale esecuzione del servizio. Per quanto riguarda la conservazione dei dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza vi rimando a quanto detto in precedenza. I dati raccolti tramite la scheda di notificazione sono conservati secondo i termini di legge. Per quanto riguarda i dati raccolti con i moduli per l'accesso alla SPA vi rimando a quanto detto in precedenza specificando che l'azienda mantiene all'interno di un file excell, in forma anonima, custodito all'interno del nostro server, solo le indicazioni inerenti il riquadro "come gradirebbe sentirsi dopo i trattamenti" e utili all'azienda per fini statistici.

I dati necessari all'invio delle newsletter rimangono in nostro possesso fino all'eventuale richiesta di cancellazione dell'iscrizione da parte dell'interessato. I dati relativi al link "prenota", che provengono da "simple booking" sono conservati all'interno del gestionale "scigno" e fino ad oggi tutti conservati all'interno del nostro server".

5. **Verbalizzanti:** "modalità con le quali si è dato adempimento a quanto disposto dal Codice in ordine all'obbligo di informativa, di cui all'art. 13, ed alla eventuale raccolta del consenso (ove necessario) di cui all'art. 23.

[REDACTED]

**Parte:** [REDACTED] *per quanto riguarda l'informativa di cui all'art. 13 e il consenso di cui all'art. 23 del Codice vi rimando a quanto già detto e fornito in precedenza".*

I verbalizzanti si riservano, a seguito di un'analisi più approfondita della documentazione acquisita in copia di contestare successivamente eventuali violazioni riscontrate.

In merito alle suddette verifiche, la parte ha inoltre dichiarato quanto segue: *"Non ho altro da aggiungere e rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni"*.

La documentazione acquisita viene siglata sulla prima pagina di ogni allegato, dalla parte e da uno dei verbalizzanti, nella persona del [REDACTED]

I verbalizzanti, unitamente alla parte, hanno effettuato un sopralluogo presso la struttura constatando l'ubicazione delle telecamere, verificato l'accesso al sistema di videoregistrazione con il relativo monitor e l'accesso al gestionale prenotazioni riscontrando quanto dichiarato dalla parte.

Si dà atto che nulla viene asportato dagli uffici se non quanto espressamente indicato nel presente atto e che nessun danno è stato arrecato alle persone o cose nel corso delle attività di servizio.

Durante le operazioni di servizio non è stata in alcun modo condizionata e/o limitata la libera capacità di espressione della parte e dagli intervenuti.

Le operazioni di servizio si sono concluse alle ore 19.45.

Il presente atto, è composto da n. 5 fogli e 15 allegati viene redatto in tre esemplari, di cui:

- uno viene consegnato alla parte;
- uno viene conservato agli atti del Nucleo in intestazione;
- uno verrà trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente verbale viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti, dalla parte e dagli intervenuti.

VERBALIZZANTI

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

INTERVENUTO

[REDACTED]

PARTE

[REDACTED]









**Guardia di Finanza**  
**NUCLEO SPECIALE PRIVACY**  
**I Sezione**

Via Fortunato Depero n. 76 c.a.p. 00155 Roma – Tel. 069651.3762 e Fax 0696513731  
–PEC: rm0900000p@pec.gdf.it–

**VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 51/2015**  
(artt. 23 e 162; del D.lgs. n. 196/2003 e art. 14, legge n. 689/1981)

In data 15 giugno 2015, in Roma, via Fortunato Depero n.76, presso gli uffici del Nucleo in intestazione, viene redatto il presente atto.

**VERBALIZZANTI**

Maresciallo aiutante  
Brigadiere Capo  
Finanziere

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

**PARTE**

[Redacted]  
sede legale [Redacted] titolare del trattamento dei dati personali nella persona del legale rappresentante pro tempore.

**PREMESSA**

In data 10 giugno 2015, i verbalizzanti, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689 e all'art. 157 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, d'ora in avanti denominato Codice, si sono presentati presso [Redacted] fine di accertare la regolare osservanza delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

L'attività di controllo è scaturita da specifica nota n. 14904/97157 del 21 maggio 2015 del Garante per la protezione dei dati personali.

**FATTO**

Giunti sul posto, i verbalizzanti si sono presentati con le modalità di rito al sig. [Redacted] in qualità di legale rappresentante di [Redacted] ed hanno, inoltre, chiesto di rappresentare quanto indicato nella richiesta di informazioni (ex art. 157 del D.lgs. 196/2003) di prot. 14894/97157 del 21 maggio 2015 del Garante per la protezione dei dati personali notificata, con separato atto, al sig. [Redacted]

Come dettagliatamente descritto nel verbale di operazioni compiute redatto in data 10 giugno 2015, cui si fa espresso riferimento in questo atto, dalle dichiarazioni della parte e dall'esame della documentazione acquisita è emerso che:

La società, [Redacted] titolare del trattamento dei dati personali effettuato attraverso il proprio sito internet [www.\[Redacted\]](http://www.[Redacted]) ove, dalla home del sito, è possibile accedere all'area "richiesta" dove è presente un form di raccolta dati con

[Handwritten signatures and marks]

all'interno specifici consensi relativi all'invio di materiale informativo e newsletter e, dopo aver cliccato su privacy, visionare l'informativa sul trattamento dei dati personali. Come si evince, dall'allegato n. 11 al verbale di operazioni compiute, il consenso per il ricevimento della newsletter presente in calce al predetto form risulta già selezionato (preflaggato), tuttavia la richiesta non può essere inoltrata se l'interessato non provvede ad apporre il relativo flag su "privacy" e cliccare su "invio richiesta". Per poter visionare l'informativa è necessario selezionare "clicca qui" a fianco al flag "privacy".

L'art. 23 del Codice prevede, tra l'altro, che "il trattamento di dati personali da parte di privati (...) è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato" e che "il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificatamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato (...) e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'art.13".

Ai fini della legittima acquisizione del consenso non è corretta la predisposizione di moduli in cui la casella (c.d. "check-box") di acquisizione del consenso risulta *precompilata con uno specifico simbolo cosiddetto flag* (v. provv. "Consenso al trattamento in Internet e utilizzo dei dati per finalità promozionali", 10 maggio 2006, doc. web n. 1298709), pertanto, a seguito di quanto descritto la società effettua, attraverso il predetto form di raccolta dati personali, un trattamento di dati personali in violazione dell'art. 23, comma 3, del Codice.

L'art. 162, comma 2 bis, del Codice punisce la violazione delle disposizioni indicate nell'art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all'art. 23 del medesimo Codice – **Altre Fattispecie** - con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10.000 (diecimila) a € 120.000 (centoventimila).

In relazione a quanto sopra, in data odierna i verbalizzanti procedono - ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della Legge 24.11.1981 n. 689, alla contestazione del seguente rilievo nei confronti di:

- [redacted]

in rubrica meglio generalizzata, "titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, primo comma, lett. f) e 28 del Codice.

### RILIEVO ANNO 2015

#### **ALTRE FATTISPECIE**

(trattamento in violazione delle disposizioni indicate nell'art. 167 D.Lgs 196/2003, per la mancata acquisizione del consenso di cui all'art. 23, D.Lgs. 196/2003)

Norma violata : art. 23 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196;

Norma sanzionatoria : art. 162 comma 2-bis dello stesso Decreto

<b>SANZIONE AMMINISTRATIVA</b>	}	Minima	€ 10.000,00
		Massima	€ 120.000,00

**Pagamento in misura ridotta** € 20.000,00



**MODALITA' DI PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

La parte viene informata che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L. 689/81, è ammessa al pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro **60 giorni dalla data di notifica** alla parte del presente verbale, di una somma pari ad 1/3 del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale.

**La parte quindi, per la violazione del rilievo, ha possibilità di pagare entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente verbale, una somma pari a € 20.000,00 (Euro ventimila/00):**

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bollettino postale intestato a:

**TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA** il cui numero di conto corrente è **871012**);

Versamento tramite istituti bancari, uffici postali ecc., utilizzando il seguente codice **IBAN IT 3110100003245348010237300** (conto intestato alla **Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma**)

In tutti i casi il contravventore dovrà specificare, nella causale, che si tratta di:

**“PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE - CAPO X - CAPITOLO 2373”**

e dovrà indicare il **numero e/o la data della contestazione**.

La parte dovrà, in tal caso, **notiziare** questo Nucleo dell'avvenuto pagamento in forma ridotta, presentando o inviando copia della relativa quietanza di pagamento al seguente indirizzo:

**GUARDIA DI FINANZA  
NUCLEO SPECIALE PRIVACY**

Via Fortunato Depero n. 76 c.a.p. 00155 Roma – Tel. 069651.3762 e Fax 0696513731  
–PEC: rm0900000p@pec.gdf.it–

Qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta nei termini in precedenza indicati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 della L. 689/81, questo Nucleo presenterà un rapporto amministrativo, contenente la prova delle eseguite contestazioni e/o notificazioni, all'Autorità garante per la protezione dei dati personali - che adotterà i provvedimenti di cui all'art. 18 della L. 689/1981, in relazione agli artt.164-bis comma 4, (concernente la possibilità di aumentare le sanzioni fino al quadruplo nel caso in cui le stesse risultino inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore), art. 165 (concernente l'applicazione facoltativa della sanzione accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione su uno o più quotidiani) e art. 166 del D.Lgs 196/2003.

[REDACTED]

## SCRITTI DIFENSIVI

Per effetto del citato art. 18, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati hanno facoltà di far pervenire al Garante per la protezione dei dati personali scritti difensivi e/o documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità, rivolgendosi al seguente indirizzo:

**GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**  
Piazza di Monte Citorio, n. 121 00186 Roma  
tel. 06.696772794 – fax 06.696773785  
Posta certificata: dais@pec.gpdp.it

Il Garante, sentiti gli interessati - ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente. Altrimenti, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

## CONCLUSIONI

Il presente atto, che si compone n. 4 fogli, viene redatto in tre esemplari di cui:

- uno sarà debitamente notificato alla parte;
- uno viene conservato agli atti del Nucleo in intestazione;
- uno sarà trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali per il tramite del Nucleo Speciale Privacy.

Fatto, letto e chiuso in data odierna il presente verbale di contestazione viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti.

## VERBALIZZANTI

[REDACTED SIGNATURE]

[REDACTED SIGNATURE]

[REDACTED SIGNATURE]



**Guardia di Finanza  
GRUPPO PERUGIA**

**Nucleo Operativo - Sezione Operativa**  
Via Palermo n. 84 - ☐ 06100 - Perugia - ☐ 075.5833111  
e-mail P.E.C.: PG1240000p@pec.gdf.it



**RELATA DI NOTIFICA**

L'anno **2015**, addi **25** del mese di **Giugno**, in [redacted] presso la sede della società [redacted] sottoscritti ufficiali e/o agenti di polizia Giudiziaria, [redacted] [redacted] attestano di aver notificato **"IL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA"** nr. 51 redatto in data 15/06/2015 dal **NUCLEO SPECIALE PRIVACY I° SEZIONE della Guardia di Finanza di Roma**. Il presente avviso viene notificato mediante consegna del medesimo nelle mani della figlia e consigliera del C.D.A. della società [redacted], alla [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] nella sua qualità di **INTERESSATA GIUSTA DELEGA** conservata agli atti, datata 25/06/2015 a firma del Sig. [redacted] in qualità di legale rappresentante della società.

**I NOTIFICATORI**

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

**LA RICEVENTE**

[redacted]  
[redacted]

# CARTELLA DI PAGAMENTO N. 080 2019 00259510 75 000

Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,  
Agente della riscossione - prov. di Perugia  
Strada delle Fratte 2/i L.Strozzacapponi - 06132 PERUGIA  
su incarico di:

- Garante per la protezione dei dati personali

Lotto di stampa n. 04511  
Gruppo: 0099



DESTINATARIO



Spett.

di seguito trova il dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle somme dovute all'Agente della riscossione per l'attività di riscossione e notifica.

## SOMME DA PAGARE

• <b>Garante per la protezione dei dati personali</b>	Sanzioni amministrative anno 2015	22.000,00
•	oneri di riscossione spettanti a <b>Agenzia delle entrate-Riscossione</b>	660,00
•	diritti di notifica spettanti a <b>Agenzia delle entrate-Riscossione</b>	5,88

**Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica** euro **22.665,88**

*La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.*



In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori, e ulteriori oneri per il servizio di riscossione.



### Spettano all'Ente creditore

#### Somme dovute

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che l'Agente della riscossione deve riscuotere.

#### Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

### Spettano all'Agente della riscossione

#### Diritti di notifica

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.

#### Oneri di riscossione

Sono le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione e si calcolano sull'intero importo dovuto, quindi anche sugli eventuali interessi di mora. Tali somme sono, per legge, a carico del destinatario della cartella in misura pari al 3% dell'importo totale se il pagamento è eseguito entro 60 giorni dalla notifica, al 6% se successivo.

Nel solo caso di "riscossione spontanea a mezzo ruolo", se il pagamento viene effettuato nei termini, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.



[www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it)

numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario)





**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

## **Impianto di videosorveglianza installato presso una farmacia - 20 novembre 2014 [3671057]**

[doc. web n. 3671057]

**Impianto di videosorveglianza installato presso una farmacia - 4 dicembre 2014**

Registro dei provvedimenti  
n. 559 del 4 dicembre 2014

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento generale del Garante dell'8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), doc. web n. [1712680](#));

VISTO il **verbale di accertamento ispettivo del 3 settembre 2013 redatto dal "Nucleo Speciale Privacy" della Guardia di finanza, avente ad oggetto il trattamento effettuato mediante un impianto di videosorveglianza installato presso la "Farmacia dr. Tomaselli Franco" in viale Beata Vergine del Carmelo in Roma (di seguito, la farmacia)**, dal quale emerge che:

- **il menzionato sistema di videosorveglianza, installato per "esigenze di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale ivi compreso il personale dipendente" a seguito del verificarsi di "diciassette rapine, anche a mano armata [...] dal 1982 ad oggi", consta di "8 telecamere funzionanti, [...] n. 5 monitor e [...] un registratore digitale" (cfr. verbale 3.9.2013, p. 2);**
- secondo quanto dichiarato dal responsabile della farmacia, **"il titolare del trattamento dei dati personali è da individuarsi nella mia persona in quanto titolare della ditta individuale"** (cfr. verbale cit., p. 2);
- l'accesso alle immagini registrate è consentito solo al titolare, mentre "tutti gli undici dipendenti [...] possono visualizzare solo le immagini in tempo reale" (cfr. verbale cit., p. 2);
- mentre sette telecamere – posizionate all'interno dell'esercizio e collegate al registratore digitale – "inviano continuamente nell'arco delle 24 ore le immagini sia al registratore digitale, sia alla centrale operativa della Sicuritalia", la telecamera collocata sull'ingresso della farmacia "invia le immagini soltanto al monitor ivi ubicato" (cfr. verbale cit., p. 2);
- i monitor sono collocati nello spazio antistante il bancone, nel locale adibito allo smistamento della merce e nell'ufficio del responsabile dell'esercizio (cfr. verbale cit., p. 2);
- **la società Sicuritalia, con la quale il responsabile della farmacia ha stipulato apposito contratto per la fornitura del servizio di vigilanza** (in data 24.4.2009, cfr. All 2 verbale cit.), in caso di "allarme notturno [...] interviene con apposita pattuglia che si mantiene all'esterno della farmacia e provvede" a contattare telefonicamente il responsabile, mentre in caso di "allarme diurno [...] provvede a richiedere [...] se vi siano ragioni delittuose o meno alla base dell'attivazione dell'allarme" (cfr. verbale cit., p. 2);

- "tutte le telecamere, ad eccezione di quella posizionata all'ingresso della farmacia, inviano le immagini in tempo reale anche al monitor posizionato nell'ufficio [del responsabile]. Vi sono altresì immagini che riprendono gli spazi adibiti alla cassa per ovvi motivi di sicurezza" (cfr. verbale cit., p. 3);

- le telecamere "sono posizionate soltanto negli spazi aperti al pubblico" (cfr. verbale cit., p. 3);

- il registratore "è configurato per conservare le immagini per un periodo non superiore alle 48 ore fatti salvi eventuali episodi delittuosi" (cfr. verbale cit., p. 3);

- per quanto riguarda la conformità dei trattamenti effettuati alla disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori il titolare ha dichiarato che i dipendenti "erano consapevoli" dell'installazione del sistema di videosorveglianza, il quale sarebbe stato comunque "istituito soltanto per proteggere i dipendenti e mai per controllarli" (cfr. verbale cit., p. 3);

- il titolare, infine, si è riservato di verificare "l'esistenza di un eventuale accordo con i dipendenti [nonché la] nomina a responsabile [di] Sicuritalia" (cfr. verbale cit., p. 4);

VISTA la successiva comunicazione, e l'allegata documentazione, pervenuta il 24 settembre 2013 con la quale il titolare, a parziale rettifica di quanto precedentemente dichiarato, ha precisato che:

- le telecamere installate sono in numero di 10, delle quali due "conferite in comodato d'uso da Sicuritalia, le cui immagini vengono registrate presso la medesima Società e solo dalla stessa visualizzate";

- le immagini registrate da sette telecamere "di proprietà della farmacia [...] sono continuamente inviate al solo ed unico registratore digitale presente in loco [...] custodito in apposito armadio chiuso a chiave ed accessibile solo" al responsabile dell'esercizio;

- una ulteriore telecamera, posta in prossimità dell'ingresso, "invia le immagini – che non vengono registrate – solo ed unicamente al monitor ivi ubicato";

- i dipendenti avrebbero prestato apposite "dichiarazioni di consenso" in relazione al trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza; in proposito risultano allegate 12 distinte informative, sprovviste di data, recanti altrettante sottoscrizioni "per ricevuta e presa visione", relative all'esistenza di un impianto composto di otto telecamere "con videoregistrazione [...] del luogo di lavoro";

VISTA la comunicazione di Sicuritalia s.p.a., pervenuta in data 17 giugno 2014 a seguito di una richiesta di elementi formulata dall'Ufficio, con la quale la società ha dichiarato che:

- in base al contratto, "tutt'ora in essere", stipulato in data 24.4.2009 con la Farmacia Tomaselli, la società fornisce un "servizio di ricezione di segnalazioni di allarme provenienti [dalla farmacia] in caso di intrusione/manomissione impianto, rapina, e mancanza di alimentazione elettrica e conseguente pronto intervento in loco con funzioni ispettive" (cfr. comunicazione 17.6.2014 cit., p. 1-2);

- le segnalazioni di allarme "pervengono alla centrale operativa [della società] tramite [...] apparecchiature concesse in comodato alla Farmacia, tra le quali non risulta tuttavia alcuna telecamera" (cfr. comunicazione cit., p. 2);

- più precisamente la società ha fornito in comodato "oltre alla periferica radio e al dispositivo di telesoccorso, la periferica video ARC 4 [...] che consente di collegare alla centrale operativa [...] le due telecamere site presso il cliente – che nello specifico riprendono rispettivamente l'ingresso e il bancone della farmacia – permettendo così all'operatore [...] di visualizzare, a seguito di allarme, le sole immagini trasmesse da queste due telecamere. Nessuna immagine proveniente dalle altre telecamere della cliente può invece venire visualizzata dai nostri operatori" (cfr. comunicazione cit., p. 2);

- alla luce della descritte caratteristiche del trattamento, la titolarità del trattamento deve essere riconosciuta in capo alla farmacia, la quale ha concretamente stabilito "le finalità e le modalità di esecuzione" del servizio di vigilanza affidato alla società in relazione alle "esigenze di tutela della sicurezza propria e dei beni siti presso l'immobile di sua proprietà" (cfr. comunicazione cit., p. 2);

- le immagini raccolte presso i locali della farmacia e trasmesse alla centrale operativa della società "vengono conservate [dalla stessa] non oltre le 24 ore successive alla rilevazione (fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o di particolare rischiosità dell'attività svolta, comunque non superiori ai 7 giorni)" (cfr. comunicazione cit., p. 3);

VISTO che, in base alle dichiarazioni rese all'Autorità nel corso del procedimento – della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") – e della documentazione in atti (tra cui la proposta di incarico per servizi di vigilanza ed il contratto di comodato sottoscritti con la società il 24.4.2009), la farmacia Tomaselli è risultata essere titolare dei trattamenti di dati personali (ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 del Codice) effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza installato presso i locali dell'esercizio, considerato che la medesima, oltre a dotarsi del menzionato sistema e fissarne le finalità, è risultata altresì effettuare un'attività di controllo in tempo reale delle immagini attraverso i monitor collocati all'interno dell'esercizio oltre a disporre delle immagini registrate, pur essendo l'attività di registrazione demandata (limitatamente ad alcune periferiche video) alla società incaricata della vigilanza;

RILEVATO che il titolare del trattamento non ha provveduto a designare la società Sicuritalia, incaricata dell'attività di vigilanza, responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice, pur avendo effettuato quest'ultima operazioni di trattamento dei dati personali riferiti a dipendenti e clienti della farmacia;

RILEVATO inoltre che in atti non risulta essere stata effettuata la designazione per iscritto dei propri incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Codice;

CONSIDERATO che l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento civile e penale applicabili, comprese le vigenti norme in materia di controllo a distanza dei lavoratori;

RILEVATO che il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa – e con esso le garanzie previste dall'art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 – non viene meno per il fatto che i lavoratori siano al corrente dell'esistenza del sistema di videosorveglianza e del suo funzionamento (cfr. Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236; Cass., sez. lav., 16 settembre 1997, n. 9211);

RILEVATO che in atti risultano le informative rese dal titolare ai dipendenti (e da questi sottoscritte "per ricevuta e presa visione") che non contengono elementi relativi a caratteristiche essenziali del trattamento, quali i tempi di conservazione e l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

RILEVATO che, comunque, il sistema risulta idoneo a riprendere e registrare l'attività di quanti, ivi compresi i lavoratori nello svolgimento della propria attività, transitano od operano nelle aree interessate e che non risultano essere state attivate le garanzie previste dalla disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori, come richiesto dall'art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 (richiamato dall'art. 114 del Codice) nonché in conformità con quanto stabilito dal Garante nel provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010;

RITENUTO pertanto che il descritto trattamento risulta effettuato dalla farmacia in violazione della disciplina di protezione dei dati personali nonché della rilevante disciplina di settore (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice in relazione all'art. 4, comma 2, l. n. 300/1970; artt. 13, 29 e 30 del Codice);

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice il Garante può prescrivere anche d'ufficio le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

RITENUTO pertanto di dover prescrivere alla farmacia, quali misure necessarie al fine di rendere il suddetto trattamento conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali di:

- designare Sicuritalia s.p.a. responsabile del trattamento, provvedendo altresì ad impartire le istruzioni previste dall'art. 29, comma 5 del Codice, con particolare riferimento all'indicazione dei termini di conservazione delle immagini;
- designare per iscritto gli incaricati del trattamento, ai sensi degli artt. 30 e ss. del Codice;
- fornire ai dipendenti un'informativa completa di tutti gli elementi indicati dall'art. 13 del Codice;

- **attivare le procedure previste dal richiamato art. 4, comma 2, l. n. 300/1970**, fatti salvi nel frattempo i diritti dei lavoratori, con particolare riferimento, nel caso di specie, alla presentazione della necessaria richiesta di autorizzazione al competente Ufficio periferico del Ministero del lavoro;

**RISERVATA la valutazione da parte dell'Autorità, con autonomo procedimento, della sussistenza di violazioni amministrative in capo al titolare del trattamento** ai sensi dell'art. 162, comma 2-bis del Codice, con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 33 e ss. del Codice in materia di misure di sicurezza;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 162, comma 2-ter del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE**

**nei confronti di Farmacia dr. Tomaselli Franco** con riferimento al trattamento effettuato presso l'esercizio sito in viale Beata Vergine del Carmelo in Roma:

1. **dichiara illecito, nei termini di cui in motivazione, il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza;**
2. **prescrive**, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b) del Codice, di:
  - **designare Sicuritalia s.p.a. responsabile del trattamento**, provvedendo altresì ad impartire le istruzioni previste dall'art. 29, comma 5 del Codice, con particolare riferimento all'indicazione dei termini di conservazione delle immagini;
  - **designare per iscritto gli incaricati del trattamento**, ai sensi degli artt. 30 e ss. del Codice;
  - **fornire ai dipendenti un'informativa completa** di tutti gli elementi indicati dall'art. 13 del Codice;
  - **attivare le procedure previste dal richiamato art. 4, comma 2, l. n. 300/1970**, fatti salvi nel frattempo i diritti dei lavoratori, con particolare riferimento, nel caso di specie, alla presentazione della necessaria richiesta di autorizzazione al competente Ufficio periferico del Ministero del lavoro;
3. ai sensi dell'art. 157 del Codice, **invita la farmacia a dare comunicazione al Garante delle misure adottate entro 60 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.**

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 4 dicembre 2014

IL PRESIDENTE  
Soro

IL RELATORE  
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE  
Busia



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

## **Ordinanza ingiunzione nei confronti di Farmacia del Sole - 29 marzo 2018 [9006509]**

[doc. web n. 9006509]

**Ordinanza ingiunzione nei confronti di Farmacia del Sole - 29 marzo 2018**

Registro dei provvedimenti  
n. 187 del 29 marzo 2018

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni del Garante n. 32176/111342 del 26 ottobre 2016, formulata ai sensi dell'art. 157 del Codice a seguito di una segnalazione del 19 settembre 2016, ha svolto accertamenti, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981, presso Farmacia del Sole delle dottoresse De Vito Luana e Lubelli Chiara s.n.c. P.I. 04787040759 (di seguito denominata "la Farmacia") con sede legale in Porto Cesareo (LE), Via Ungaretti 2, formalizzati nel verbale di operazioni compiute del giorno 4 gennaio 2016 diretti a verificare la liceità dei trattamenti di dati personali effettuati dalla Farmacia, con particolare riguardo all'osservanza delle prescrizioni previste dal Provvedimento "Lo scontrino fiscale "parlante" per l'acquisto di farmaci" (in [www.gpdp.it](http://www.gpdp.it), doc. web n. [1611565](#)) adottato dal Garante il 29 aprile 2009;

VISTI gli atti dell'accertamento ispettivo;

CONSIDERATO che, sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta nel corso degli accertamenti ispettivi, è risultato che:

- la Farmacia, costituita in Porto Cesareo in data 31 marzo 2016, ha avviato l'attività in data 1 agosto 2016;
- tale esercizio commerciale ha rilasciato scontrini fiscali riportanti in chiaro la denominazione dei farmaci in luogo del numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) come prescritto dal provvedimento del Garante "Lo scontrino fiscale "parlante" per l'acquisto di farmaci" (doc. web n. 1611565) del 29 aprile 2009, nonché dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 40/E del 20 luglio 2009;
- il rilascio degli scontrini di cui sopra è avvenuto nell'arco temporale tra il 1 agosto e il 24 settembre 2016, come rilevato dalle stampe degli scontrini, prelevate dai militari della Guardia di Finanza, dal registratore di cassa, nonché sostenuto dalla parte la quale ha dichiarato che "con riferimento al provvedimento in parola, tengo a sottolineare che dalla data di apertura della Farmacia fino a circa metà del mese di settembre, le informazioni riportate sui documenti fiscali erano, ahimè, in chiaro";
- che dalla data del 24 settembre 2016 il sistema relativo al registratore di cassa ha prodotto i documenti fiscali con codice AIC, come previsto dalla normativa vigente; in tal senso la parte ha, infatti, dichiarato che "accorteci dell'imprecisione abbiamo provveduto a fare effettuare la correzione al sistema, contattando la software house che ce lo ha fornito e che ci presta il servizio di manutenzione";
- la Farmacia, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice, è titolare del trattamento dei dati personali dei clienti

effettuato nell'esercizio della propria attività;

VISTO il verbale n. 9 del 25 gennaio 2017 del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza con cui è stata contestata alla Farmacia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-ter del Codice, per inosservanza delle prescrizioni del Garante, con riferimento al Provvedimento del 29 aprile 2009 "Lo scontrino fiscale "parlante" per l'acquisto di farmaci", adottato ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATO che dal rapporto amministrativo prot. n. 0057331/2017 del 24 aprile 2017, predisposto dal Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n.689 e riferito al verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 9 del 25 gennaio 2017, non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTA la memoria difensiva del 2 marzo 2017, formulata ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte, in riferimento alle contestazioni di cui al sopra citato verbale n. 9 del 25 gennaio 2017, ha prospettato la inoffensività della condotta tenuta ("non si comprende la ragione della irrogazione della contestata sanzione pecuniaria essendo il fatto contestato non idoneo ad arrecare pregiudizio al diritto alla riservatezza") in quanto "(...) la circostanza che per soli 54 giorni la Farmacia abbia emesso, per fatto incolpevole, scontrini con indicazione del nome del farmaco non ha potuto violare la privacy dell'utente per tre ragioni: a) lo scontrino è direttamente consegnato all'utente che è l'unico a conoscere il contenuto; b) l'utente ha facoltà di procedere alla dichiarazione fiscale degli oneri di acquisto; c) in caso di dichiarazione non è più necessario allegare lo scontrino". Il difensore di parte ha, infatti, illustrato anche che, attualmente, sulla base della normativa fiscale sopravvenuta rispetto alla vicenda in questione e riguardante la dichiarazione dei redditi precompilata a partire dalle dichiarazioni per l'anno 2017 (per i redditi 2016), non è più necessario produrre lo scontrino. "Ergo, nessun soggetto terzo ha la possibilità in concreto di conoscere e divulgare i dati personali in questione".

Il difensore di parte ha, altresì, invocato "(...) la assoluta buona fede della Farmacia Del Sole la quale, una volta constatata la stampa in chiaro della denominazione dei farmaci sullo scontrino, si è immediatamente attivata sollecitando l'intervento del fornitore e manutentore del software di gestione al fine di correggere l'algoritmo della fase di elaborazione dello scontrino(...)"; l'errore scusabile, secondo la parte "(...) è stato determinato da una esclusiva responsabilità del fornitore della software house (seppur tra i più accreditati del settore -CSF- ) per aver fornito un programma, all'epoca, non rispondente alle prescrizioni normative in materia di privacy".

LETTO il verbale di audizione del 20 giugno 2017, svoltasi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, in cui la Farmacia ha confermato quanto già in precedenza rappresentato, evidenziando, in particolare, sia che il sistema fornito dalla ditta -CSF- era rispondente alle caratteristiche e alla normativa prevista dal Ministero della Sanità - come riscontrato dalla licenza d'uso del software "Sistema F Platinum" del 15 giugno 2016 prodotta in sede di audizione - sia di essersi prontamente attivata con tale ditta (in data 23 settembre 2016), affinché quest'ultima rettificasse le impostazioni per la stampa degli scontrini. Solo successivamente (in data 9 ottobre 2016) alla Farmacia era pervenuta una segnalazione di un utente che lamentava l'emissione degli scontrini con l'indicazione in chiaro del nome del farmaco;

VISTA la richiesta formulata dalla Parte per i motivi sopra esposti, consistente nell'archiviazione del procedimento sanzionatorio o in subordine nell'applicazione del minimo della sanzione edittale, ridotta ai sensi dell'articolo 164-bis, comma 1, del Codice, tenuto anche conto sia "della buona fede, dell'assenza dell'elemento psicologico e delle iniziative prontamente intraprese al fine della rimozione delle conseguenze dell'errata impostazione delle procedure software" sia del fatto che "al fine della quantificazione della sanzione eventualmente applicata, (...) la farmacia ha avviato la propria attività il primo agosto 2016 e pertanto dal punto di vista economico è ancora in una fase di start-up";

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla Farmacia nello scritto difensivo e nel corso dell'audizione, sopra menzionati, rivolte a dimostrare l'infondatezza di quanto contestato con il verbale n. 9 del 25 gennaio 2017, non risultano idonee a determinare l'archiviazione del procedimento sanzionatorio.

Infatti, in ordine alla prospettata inoffensività della condotta posta in essere, in considerazione di quanto evidenziato dalla parte per cui "lo scontrino è direttamente consegnato all'utente che è l'unico a conoscere il contenuto", non si contesta un illecito trattamento di dati realizzato attraverso la comunicazione a terzi dei dati personali, anche sensibili, dei clienti, quanto il non aver ottemperato a una prescrizione dell'Autorità stabilita per la protezione dei dati personali dei cittadini contribuenti in occasione dell'adempimento

del dovere sopra citato, da parte del cittadino, di presentazione della dichiarazione reddituale annuale. Appare opportuno evidenziare, infatti, che il Garante, con il citato provvedimento del 29 aprile 2009 ha rilevato chiaramente che le farmacie che emettono scontrini fiscali per l'acquisto di farmaci ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie devono adeguarsi alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate (v. citata Circolare numero 40/E del 20 luglio 2009), riportando sugli stessi scontrini, in luogo della menzione in chiaro della denominazione commerciale del farmaco, esclusivamente il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantità dei medicinali acquistati.

Quanto alla buona fede, la Farmacia, in qualità di Titolare del trattamento esercente un'attività, potendo vedere che gli scontrini emessi riportavano dati personali, anche sensibili, in chiaro - nonostante il sistema di emissione degli stessi fosse stato installato da una ditta accreditata e osservante le normativa "prevista dal Ministero della Sanità" - avrebbe comunque dovuto essere a conoscenza della disciplina di settore, quale quella contenuta nel citato provvedimento del Garante e richiamata dalla Circolare n.40/E della Agenzia delle Entrate. A fronte di ciò, viene meno la rilevanza della invocata buona fede e dell'errore scusabile; infatti, secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, formatasi in relazione all'art. 3 della legge n. 689/1981, l'errore può ritenersi scusabile, e quindi sussistere la buona fede, quando tale errore si fonda su un elemento positivo, estraneo all'agente e idoneo a determinare in lui la convinzione della liceità del suo comportamento. Tale elemento positivo deve risultare non ovviabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza. La Farmacia, rivestendo a tutti gli effetti la qualifica di titolare del trattamento, era tenuta, diligentemente, a conoscere e a provvedere agli adempimenti richiesti dalla normativa applicabile nella materia di cui si tratta.

RILEVATO, quindi, che la Farmacia, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice, la violazione amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-ter del Codice, per inosservanza del provvedimento del Garante del 29 aprile 2009 "Lo scontrino fiscale "parlante" per l'acquisto di farmaci" adottato ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice;

VISTO l'art. 162, comma 2-ter, del Codice che punisce l'inosservanza dei provvedimenti del Garante di prescrizione di misure necessarie di cui all'art. 154, comma 1, lett. c) del medesimo Codice con la sanzione da trentamila a centottantamila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, dell'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che, pertanto, in tal caso, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, per la quantificazione della sanzione pecuniaria si ritiene di applicare l'art. 162, comma 2-ter, in combinato disposto con l'art. 164-bis, comma 1, per cui l'importo minimo pari a euro 30.000,00 è ridotto dei due quinti per una cifra pari a euro 12.000,00 (dodicimila), tenuto conto sia che la Farmacia, accortasi della violazione, si è prontamente attivata richiedendo l'intervento del fornitore e manutentore del software in uso al fine di correggere l'algoritmo relativo all'elaborazione dello scontrino sia delle condizioni economiche della stessa, trattandosi di esercizio commerciale in fase di avvio;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi del sopra citato art. 11 della l. n. 689/1981, l'ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila) per la violazione di cui all'art. 162, comma 2-ter del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

## **ORDINA**

a Farmacia del Sole delle dottoresse De Vito Luana e Lubelli Chiara s.n.c. - P.I. 04787040759 - con sede legale in Porto Cesareo (LE), Via Ungaretti 2, di pagare la somma complessiva di euro 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall'art. 162, comma 2-ter in combinato disposto con l'art. 164-bis, comma 1, del Codice come indicato in motivazione;

## **INGIUNGE**

alla medesima società di **pagare la somma di euro 12.000,00** (dodicimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

*Roma, 29 marzo 2018*

IL PRESIDENTE

Soro

IL RELATORE

Califano

IL SEGRETARIO GENERALE

Busia